

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio

[REDACTED] per sentir dichiarare la sussistenza di un condominio fra i beni di cui le parti in causa erano comproprietarie nel complesso immobiliare denominato "[REDACTED]", sito in [REDACTED] ed ottenere la formazione della tabella millesimale di proprietà.

[REDACTED] si costituivano [REDACTED]

[REDACTED] chiedendo, in via [REDACTED] eliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli [REDACTED] comproprietari del complesso immobiliare.

Al merito, rilevavano che, da diversi anni, le spese venivano divise fra le parti, per convenzione tacita, in quote pari a un [REDACTED] ciascuno.

[REDACTED] chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda.

[REDACTED] si costituiva, aderendo alla domanda degli attori e chiedendone l'accoglimento.

10

All'udienza di prima comparizione, il giudice dichiarava la contumacia del convenuto [redacted] non costituitosi, e ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari.

All'udienza successiva, si costituivano i convenuti [redacted] e [redacted] e [redacted] eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessi dal giudizio.

Si costituivano anche [redacted] [redacted] [redacted] aderendo alle difese svolte dagli altri comproprietari ed assumendo le loro stesse conclusioni.

Nonostante la ritualità della notifica, gli altri convenuti non si costituivano.

Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 21.5.2003.

Con sentenza non definitiva in data 23.10.2003, è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei convenuti [redacted] [redacted] e [redacted] ed è stata accolta la domanda degli attori, diretta all'accertamento della sussistenza del condominio.

La causa è stata quindi rimessa sul ruolo, con ordinanza, per l'assunzione di c.t.u. volta alla predisposizione delle tabelle millesimali.

Assunta la c.t.u., l'avv. [redacted] difensore dei convenuti [redacted] [redacted] e [redacted]

5

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ha rinunciato al mandato e la
causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni
all'udienza del 15.6.2005.

In tale sede sono comparsi soltanto gli attori, che hanno formulato
le conclusioni riportate in epigrafe, e la causa è stata trattenuta in
decisione.

Motivi della decisione

Con la sentenza non definitiva n.325/03 è stata accertata la
sussistenza di un condominio fra le parti e si è proceduto quindi,
attraverso l'espletamento di consulenza tecnica, ad acquisire tutti
gli elementi necessari ai fini della formazione delle tabelle
millesimali.

Il c.t.u. ha illustrato nel prospetto di seguito riportato il calcolo del
valore millesimale degli immobili di proprietà delle parti
costituenti il complesso residenziale "[REDACTED]".
I criteri seguiti sono condivisibili e vengono fatti propri da questo
giudice.

È inoltre, corretta la procedura seguita dal geometra [REDACTED]
che ha condotto le indagini sulla base delle tavole di progetto
fornite dal Comune, ultima variante, attesa l'irrilevanza di
quali modifiche che non risultino dai progetti ritualmente
presentati.

Inoltre, sui risultati che emergono dalla relazione del c.t.u.,
concordano tutti gli attori e i convenuti [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

f

[REDACTED]
[REDACTED] e
[REDACTED]

Sulle ulteriori domande dei convenuti, peraltro non reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni, alla quale era presente soltanto il legale degli attori, si è già provveduto con la sentenza non definitiva.

Stante l'esito della lite e considerata l'adesione dei convenuti sopra indicati, le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, andranno rifeuse dai convenuti [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] agli attori, come dagli stessi richiesto nella propria comparsa conclusionale.

Anche le spese di c.t.u., già liquidate in complessivi € [REDACTED] oltre accessori, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti dissenzienti.

Le spese della consulenza tecnica di parte attrice vanno escluse dalla ripetizione, atteso che le stesse possono ritenersi superflue ai sensi dell'art.92 c.1 c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e respinta, determina come segue le tabelle millesimali del Condominio [REDACTED] in [REDACTED]
[REDACTED]

TABELLE MILLESIMALI	SUPERFICIE VIRTUALE PROPRIETA'	A MILLESIMI PROPRIETA'	SUPERFICIE TOTALE PROPRIETA'	B MILLESIMI GESTIONE	
A	[REDACTED]	203,36	59,44	266,95	62,75
B	[REDACTED]	185,64	54,25	215,35	50,62
C	[REDACTED]	249,19	72,84	301,09	70,77
C'	[REDACTED]	249,19	72,84	304,89	71,67
B'	[REDACTED]	185,64	54,25	223,44	52,52
A'	[REDACTED]	174,93	51,13	222,65	52,34
D	[REDACTED]	117,07	34,22	154,93	36,40
E	[REDACTED]	122,66	35,85	153,74	36,05
F'''	[REDACTED]	162,20	47,41	203,58	47,85
F''	[REDACTED]	162,20	47,41	203,10	47,74
F'	[REDACTED]	162,20	47,41	202,62	47,62
E'	[REDACTED]	125,82	36,78	155,08	36,44
D'	[REDACTED]	105,47	30,82	134,90	31,70
G	[REDACTED]	105,52	30,84	138,98	32,64
H	[REDACTED]	135,27	39,53	165,94	39,02
G'	[REDACTED]	109,43	31,98	147,29	34,61
I	[REDACTED]	109,43	31,98	149,59	35,16
L	[REDACTED]	135,21	39,51	153,56	37,26
M	[REDACTED]	187,11	54,68	221,06	51,95
M'	[REDACTED]	187,11	54,68	218,71	51,40
L'	[REDACTED]	135,21	39,51	153,71	36,12
I'	[REDACTED]	111,61	32,62	159,00	37,37
		3.421,46	1.000,00	4.254,55	1.000,00

S

condanna i convenuti

rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in complessivi € di cui € per diritti ed € per onorari, oltre spese generali del 12,50% su diritti e onorari e I.V.A., e pone a carico degli stessi le spese di c.t.u., già liquidate in complessivi €;

compensa fra gli attori e gli altri convenuti le spese di lite

Rho, 14.11.2005



IL CANCELLIERE CI
Enrica Pagnotti

[Handwritten signature]

Il giudice

Anna Bellesi

[Handwritten signature]

*R. HW. FA
18/11*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari dove ne siano richiesti ed a chiunque spetti prendere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente prima copia in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. N. REZZONICO per conto di

Rho,

Rho, 28 DIC. 2005



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE CI
Enrica Pagnotti

[Handwritten signature]

DIRITTO DI COPIA PER
e 3,26 ASSOLTO
MEDIANTE APPLICAZIONE
DI MARCHE DA BOLLO
SULL'ORIGINALE, Ex Art. 285
T.U. 115/2002.

28 DIC. 2005

Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE DISTRETTO DI RHO
DEPOSITATO
18/11/05
OPERATORE GIUDIZIARIO B2
Rosanna Esca